

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Commissione</b>	
1999/C 216/01	Tassi di cambio dell'euro .....	1
1999/C 216/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione .....	2
1999/C 216/03	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Lituania, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea .....	3
1999/C 216/04	Comunicazione della Commissione relativa alla modifica della decisione 98/682/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri nonché dei presidenti e dei vicepresidenti dei gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione nella definizione del contenuto e dell'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico <sup>(1)</sup> .....	5
1999/C 216/05	Comunicazione della Commissione relativa all'entrata in vigore, negli scambi tra la Comunità europea e la Cambogia, delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 12/97, relative alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo (cumulo regionale dell'origine per i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico — ASEAN) .....	8
1999/C 216/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1449 — Sabena/Snecma) <sup>(1)</sup> .....	9
1999/C 216/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1496 — Olivetti/Telecom Italia) <sup>(1)</sup> .....	9
1999/C 216/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1569 — Gränges/Norsk Hydro) <sup>(1)</sup> .....	10
1999/C 216/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1516 — Thomson-CSF/Eurocopter) <sup>(1)</sup> .....	10

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Comunicazioni)*

## COMMISSIONE

**Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>****28 luglio 1999**

(1999/C 216/01)

<b>1 euro</b>	=	7,4442	corone danesi
	=	324,87	dracme greche
	=	8,814	corone svedesi
	=	0,6683	sterline inglesi
	=	1,0603	dollari USA
	=	1,6042	dollari canadesi
	=	123,15	yen giapponesi
	=	1,5986	franchi svizzeri
	=	8,3475	corone norvegesi
	=	77,7844	corone islandesi <sup>(2)</sup>
	=	1,6465	dollari australiani
	=	2,0279	dollari neozelandesi
	=	6,53029	rand sudafricani <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

<sup>(2)</sup> Fonte: Commissione.

**Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione**

(1999/C 216/02)

[Stabiliti il del 27 luglio 1999 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °	Centri di commercializzazione	EUR per % vol/hl	% del PO °
<i>R I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828		<i>A I Prezzo d'orientamento *</i>	3,828	
Heraklion	nessuna quoza		Atene	nessuna quoza	
Patrasso	nessuna quoza		Heraklion	nessuna quoza	
Requena	nessuna quoza		Patrasso	nessuna quoza	
Reus	nessuna quoza		Alcázar de San Juan	nessuna quoza	
Villafranca del Bierzo	nessuna quoza <sup>(1)</sup>		Almendralejo	nessuna quoza	
Bastia	nessuna quoza		Medina del Campo	nessuna quoza <sup>(1)</sup>	
Béziers	4,660	122 %	Ribadavia	nessuna quoza	
Montpellier	4,467	117 %	Villafranca del Penedès	nessuna quoza	
Narbonne	4,848	127 %	Villar del Arzobispo	nessuna quoza <sup>(1)</sup>	
Nîmes	4,619	121 %	Villarrobledo	nessuna quoza <sup>(1)</sup>	
Perpignan	nessuna quoza		Bordeaux	nessuna quoza	
Asti	nessuna quoza		Nantes	nessuna quoza	
Firenze	nessuna quoza		Bari	nessuna quoza	
Lecce	nessuna quoza		Cagliari	nessuna quoza	
Pescara	nessuna quoza		Chieti	nessuna quoza	
Reggio Emilia	4,132	108 %	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,737	71 %
Treviso	nessuna quoza		Trapani (Alcamo)	nessuna quoza	
Verona (per i vini locali)	nessuna quoza		Treviso	nessuna quoza	
Prezzo rappresentativo	4,620	121 %	Prezzo rappresentativo	2,737	71 %
<i>R II Prezzo d'orientamento *</i>	3,828				
Heraklion	nessuna quoza			EUR/hl	
Patrasso	nessuna quoza		<i>A II Prezzo d'orientamento *</i>	82,810	
Calatayud	nessuna quoza		Rheinfalz (Oberhaardt)	33,234	40 %
Falset	nessuna quoza		Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza <sup>(1)</sup>	
Jumilla	nessuna quoza <sup>(1)</sup>		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Navalcarnero	nessuna quoza <sup>(1)</sup>		Prezzo rappresentativo	33,234	40 %
Requena	nessuna quoza				
Toro	nessuna quoza		<i>A III Prezzo d'orientamento *</i>	94,570	
Villena	nessuna quoza <sup>(1)</sup>		Mosel-Rheingau	nessuna quoza	
Bastia	nessuna quoza		La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quoza	
Brignoles	nessuna quoza		Prezzo rappresentativo	nessuna quoza	
Bari	nessuna quoza				
Barletta	nessuna quoza				
Cagliari	nessuna quoza				
Lecce	nessuna quoza				
Taranto	nessuna quoza				
Prezzo rappresentativo	nessuna quoza <sup>(1)</sup>				
	EUR/hl				
<i>R III Prezzo d'orientamento *</i>	62,150				
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quoza				

<sup>(1)</sup> Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

\* Applicabile a decorrere dall'1.2.1995.

° PO = Prezzo d'orientamento.

**Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Lituania, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea**

(1999/C 216/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio <sup>(2)</sup> (in appresso denominato «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori originari dell'India, della Lituania, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e della Repubblica di Corea sono oggetto di pratiche di dumping e provocano un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

### 1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 14 giugno 1999 dalla Taskforce against Unfair Business in Europe (TUBE) (in appresso definita «denunciante») per conto dell'unico produttore comunitario di tubi catodici per ricevitori della televisione a colori (in appresso definiti «prodotto in questione») non collegato agli esportatori dei paesi interessati.

### 2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping sono alcuni tubi catodici per ricevitori della televisione a colori con la diagonale dello schermo tra 34 e 38 cm, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo inferiore a 1,5 e con passo di almeno 0,4 mm, attualmente classificabili al codice NC ex 8540 11 11. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

### 3. Denuncia di dumping

La denuncia di dumping nei confronti dell'India e della Malaysia si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione nella Comunità.

La denuncia di dumping nei confronti della Lituania e della Repubblica di Corea si basa, in assenza di informazioni affidabili sulle vendite sul mercato interno, sul confronto tra il valore normale costruito e i prezzi all'esportazione del prodotto nella Comunità.

Dato che per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese il valore normale sarà stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i produttori esportatori che non possono soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, il denunciante ha proposto di stabilire il valore normale in base al prezzo applicato in un paese terzo a economia di mercato. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale così stabilito e i prezzi applicati al prodotto in questione per l'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

### 4. Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha fornito prove del fatto che le importazioni del prodotto in questione provenienti da India, Lituania, Malaysia, Repubblica popolare cinese e Repubblica di Corea sono aumentate globalmente in termini di quota di mercato.

Ha asserito che i volumi e i prezzi del prodotto importato hanno fra l'altro avuto ripercussioni negative sulla quota di mercato e sui prezzi applicati dai produttori comunitari, provocando notevoli effetti negativi sulla situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

### 5. Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

#### a) Questionari

Per ottenere le informazioni considerate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria, alle associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori, agli importatori, alle associazioni dei produttori esportatori e degli importatori citati nella denuncia nonché alle autorità di India, Lituania, Malaysia, Repubblica popolare cinese e Repubblica di Corea.

I produttori esportatori e gli importatori sono invitati a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione per sapere se sono menzionati nella denuncia. Qualora non siano menzionati nella denuncia, devono chiedere al più presto, e comunque entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una copia del questionario, in quanto tutti i questionari devono essere compilati entro la scadenza di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente avviso. I questionari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo sotto indicato, specificando nome, indirizzo, indirizzo E-Mail, numero di telefono, numero di fax e/o di telex della parte interessata.

#### b) Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c) *Selezione di un paese terzo a economia di mercato*

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, si intende scegliere l'India come paese terzo a economia di mercato appropriato onde stabilire il valore normale per la Repubblica popolare cinese. Le parti interessate dall'inchiesta sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 7, lettera b), del presente avviso.

d) *Status di paese a economia di mercato*

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando prove sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, soddisfacendo quindi i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al punto 7, lettera c) seguente. La Commissione invierà moduli di richiesta a tutti i produttori esportatori noti del prodotto in questione della Repubblica popolare cinese.

## 6. Interesse della Comunità

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, affinché sia possibile decidere se, qualora esistano prove sufficienti del dumping del pregiudizio, l'adozione di misure antidumping sia nell'interesse della Comunità, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, nonché gli utilizzatori rappresentativi possono, entro il termine generale di cui al punto 7, lettera a), del presente avviso, manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma di detto articolo saranno prese in considerazione unicamente se suffragate, all'atto della presentazione, da elementi di prova oggettivi.

## 7. Termini

a) *Termine generale*

Le parti interessate devono manifestarsi, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e trasmettere informazioni, se non altrimenti specificato, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro la

stessa data le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione. Il termine si applica a tutte le parti interessate, comprese quelle non nominate nella denuncia, che pertanto, nel loro interesse, sono invitate a mettersi immediatamente in contatto con la Commissione.

b) *Termine specifico per la scelta del paese terzo a economia di mercato*

Le parti che desiderino presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta dell'India che, come risulta dal punto 5, lettera c), è presa in considerazione in qualità di paese terzo a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese, devono trasmettere le loro osservazioni entro dieci giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

c) *Termine specifico per presentare le richieste di status di paese a economia di mercato*

Le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di paese a economia di mercato di cui al punto 5, lettera d), devono essere presentate per iscritto entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso di apertura.

d) *Indirizzo della Commissione per la corrispondenza*

Commissione europea  
Direzione generale I — Relazioni esterne: politica commerciale e relazioni con l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la Nuova Zelanda  
Direzioni C ed E  
DM 24 — 8/37  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 295 65 05  
Telex: COMEU B 21877

## 8. Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

**Comunicazione della Commissione relativa alla modifica della decisione 98/682/CE, Euratom, relativa alla nomina dei membri nonché dei presidenti e dei vicepresidenti dei gruppi di esperti demandati ad assistere la Commissione nella definizione del contenuto e dell'orientamento delle azioni chiave nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico**

(1999/C 216/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la sua decisione del 26 luglio 1999, la Commissione ha deciso che a partire dalla data odierna:

- le persone i cui nominativi figurano nell'allegato I, nominate con decisione 98/682/CE, Euratom, membri dei gruppi di esperti istituiti con decisione 98/610/CE, Euratom, non sono più membri dei gruppi predetti;
- le persone i cui nominativi figurano nell'allegato II sono nominate membri dei gruppi di esperti istituiti dalla decisione 98/610/CE, Euratom fino al 20 novembre 2000;
- le persone i cui nominativi figurano nell'allegato III sono nominate presidente o vicepresidente dei gruppi di esperti menzionati nel predetto allegato;
- le persone di cui ai paragrafi 2 e 3 sono tenute a rispettare le condizioni di indipendenza e riservatezza specificate nell'allegato III della decisione 98/682/CE, Euratom.

ALLEGATO I

Gruppo di esperti	Esperti uscenti (causa)
«Salute, alimentazione e fattori ambientali»	B. MEROT (dimissioni)
«Controllo delle malattie infettive»	N. BARRET (dimissioni)
«La fabbrica delle cellule»	—
«Invecchiamento della popolazione»	M. BALTES (decesso)
	M. PAULA BARBOSA (dimissioni)
«Gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura»	C. CARUSO (dimissioni)
«Società dell'informazione»	R. BAUSCH (dimissioni)
	H. BERTHELSEN (dimissioni)
	C. HORN (dimissioni)
«Prodotti, processi e organizzazione innovativi»	P. O'DONOVAN (dimissioni)
«Mobilità sostenibile e intermodalità»	K. BOGG (dimissioni)

Gruppo di esperti	Esperti uscenti (causa)
«Nuove prospettive per l'aeronautica»	S. CATOIRE (dimissioni)
«Tecnologie per i trasporti terrestri e del mare»	G. BYRNE (dimissioni)
«Gestione sostenibile e qualità delle acque» e «Gestione sostenibile degli ecosistemi marini»	—
«Cambiamento globale, clima e biodiversità»	—
«La città del futuro e il patrimonio culturale»	—
«Sistemi energetici più puliti» e «Un'energia economica ed efficiente»	—
«Rafforzamento delle base di conoscenze socioeconomiche»	M. DURU (dimissioni)
«Fusione termonucleare controllata»	R. SALOMAA (dimissioni)
«Fissione nucleare»	E. SIDERIS (nominato membro del comitato di programma)

## ALLEGATO II

Gruppo di esperti	Cognome e nome	
«Salute, alimentazione e fattori ambientali»	DROUET	Xavier
	DYBING	Erik
	LISON	Dominique
	MEDINA	Sylvie
	VAHTER	Marie E.
«Controllo delle malattie infettive»	AGNARSDOTTIR	Gudrun
	MARTH	Egon
«La fabbrica delle cellule»	BECK	Yaffa
«Invecchiamento della popolazione»	BRICK	Yitzak
	BÜHLER	Christian
	FERRO MORÃO LABRAL	José Manuel
	INGOLFSOTTIR	Vilborg

Gruppo di esperti	Cognome e nome	
«Gestione sostenibile dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura»	CHET	Ilan
	HERSOUG	Bjørn
	RADDI	Paolo
«Società dell'informazione»	HEALY	Michael
	MOGENSEN	Gregers
	VORTMAN	Jacob
	WAGNER	Luc
«Prodotti, processi e organizzazione innovativi»	PALSSON	Pall
	SHPITALNI	Moshe
	WATHNE	Einar
«Mobilità sostenibile e intermodalità»	TELLE	Nils
«Nuove prospettive per l'aeronautica»	ROSEN	Aviv
	THOMAS	Jean-Marc
«Tecnologie per i trasporti terrestri e del mare»	HOLDEN	Kjell
«Gestione sostenibile e qualità delle acque» e «Gestione sostenibile degli ecosistemi marini»	DAGAN	Gedeon
	GRANELI	Edna
	LIE	Ulf
«Cambiamento globale, clima e biodiversità»	HOV	Øystein
	LAVEE	Hanoch
	SVEINBJÖRNSDOTTIR	Amy
«La città del futuro e il patrimonio culturale»	GISLADOTTIR	Ingibjörg
	SHACHAR	Arie
«Sistemi energetici più puliti» e «Un'energia economica ed efficiente»	YOGEV	Ammon
«Rafforzamento della base di conoscenze socioeconomiche»	OLSEN	Johan P.
	SCHWARTZ	Dafna
	SOFER	Catherine
«Fusione termonucleare controllata»	IONESCU	Valentin
	KALLI	Heikki
«Fissione nucleare»	YADIGAROGLU	George



## ALLEGATO III

Gruppo di esperti	Cognome e nome del nuovo presidente		Cognome e nome dei nuovi vicepresidenti	
«Invecchiamento della popolazione»	TAIPALE	Vappu	WICK	Georg
«Società dell'informazione»	—	—	AIRAGHI	Angelo

**Comunicazione della Commissione relativa all'entrata in vigore, negli scambi tra la Comunità europea e la Cambogia, delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 12/97, relative alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità a taluni prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo (cumulo regionale dell'origine per i paesi dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico — ASEAN)**

(1999/C 216/05)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 12/97 <sup>(2)</sup>, prevede, agli articoli 72 e seguenti, un cumulo regionale nel quadro delle norme comunitarie d'origine applicabili al sistema delle preferenze generalizzate (SPG); tale cumulo è tra l'altro applicabile agli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN).

L'articolo 72 ter prevede in particolare che gli Stati membri di uno dei gruppi regionali menzionati comunichino, tramite il segretariato del gruppo regionale interessato, l'impegno di osservare le disposizioni in materia di norme d'origine SPG e di fornire la cooperazione amministrativa necessaria in materia di certificati di origine, modulo A.

Poiché la Cambogia, la cui entrata effettiva nell'ASEAN è avvenuta il 30 aprile 1999, ha adempiuto a tale impegno, le disposizioni in materia di cumulo regionale sono applicabili al paese a partire dal 1° settembre 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 9 del 13.1.1997, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1449 — Sabena/Snecma)**

(1999/C 216/06)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 29 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 399M1449. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1496 — Olivetti/Telecom Italia)**

(1999/C 216/07)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 22 aprile 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CIT» della base dati Celex, documento n. 399M1496. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1569 — Gränges/Norsk Hydro)**

(1999/C 216/08)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 5 luglio 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1569. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso IV/M.1516 — Thomson-CSF/Eurocopter)**

(1999/C 216/09)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

In data 10 giugno 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CFR» della base dati Celex, documento n. 399M1516. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP  
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)  
2, rue Mercier  
L-2985 Luxembourg  
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763